

# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

### AREA 4^ - **SERVIZI TECNICI**

Servizi Tecnici al Demanio - Ecologia ed Ambiente - Protezione Civile -  
*Impianti Fognari – Espropriazioni – Manutenzione Edifici Comunali, Strade,  
Pubblica Illuminazione e Verde Pubblico*

Prot. N° 66 /A/PEA del 13 08 2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SCARICO CIVILE DI CLASSE "A"  
PREESISTENTE ALLA DATA DEL 17.05.1986 CON RECAPITO IN  
PUBBLICA FOGNATURA DI REFLUI DOMESTICI E/O ASSIMILATI  
L.R. 27/86 E D.LGS. 152/2006**

**ATTIVITA':** Abitazioni in Villini

**SITO:** Via Provinciale n. 6/C e Lungomare dei Ciclopi nn. 69/B e 69/E

**NCEU:** f. 2 p. 195, subb. 15 e 16

**TITOLARE DELLO SCARICO:** Guarnaccia Emilia

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^**

In forza della Determina Sindacale N° 35 del 16/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della 4^ Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione della G.M. n° 122 del 31/08/2016 come modificata con deliberazione n° 124/2016, n° 130/2016 e n° 139/2016.;

Considerato che ai Responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'Art. 51 comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 192 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'Art. 11 del C.C.N.L. ( 31.03.1999 ) sono attribuiti i compiti di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267;

Vista l'istanza acquisita al prot. n. 0027566 del 16/07/2020, presentata dalla Sig.ra Guarnaccia Emilia in qualità di Proprietaria delle Abitazioni in Villini con residenza in Acì Castello Via Provinciale n. 6/C, nell'immobile identificato al NCEU al foglio 2, p. 195, subb. 15 e 16;

Vista la L.R. 27/1986 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente 4/86;

Visto il D. Lgs. N°152 del 03.04.2006 e s.m.i. il quale nella parte III stabilisce la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente 19906/2002;

Visto l'art. 124 del Decreto Lgs. 152/2006 il quale prescrive che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, individua il titolare dello scarico e fissa in quattro anni la validità delle autorizzazioni allo scarico;

Attesa la competenza del Comune al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui domestici e produttivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124, commi 3 e 7 del D. Lgs. 152/2006 e all'art.40, comma 1, della L.R. 27/1986;

Viste le lett. g) ed h) dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che definiscono, rispettivamente, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali;

Visto l'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 il quale disciplina l'assimilabilità dei reflui industriali ai reflui domestici prevedendo, alla lett. f), l'assimilazione dei reflui aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche come indicate dalla normativa regionale;

Visti gli artt. 7, 18, 21, 22 e 23 della L.R. 27/1986;

Visto l'art. 18 della L.R. 27/86 che classifica gli insediamenti civili, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C secondo quanto previsti ai successivi articoli 21, 22 e 23;

Visto in particolare l'art. 21 della stessa Legge Regionale che prevede che *"nella classe A sono compresi edifici adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, nonché ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi"*.

Atteso che ai sensi della citata normativa regionale lo scarico in questione è classificabile come domestico/civile di classe A;

Vista la relazione a firma del richiedente e di tecnico abilitato allegata alla citata istanza;

Preso atto che lo scarico in questione:

- È classificabile come domestico ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e civile di classe A ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/1986;
- Risulta attivato in data antecedente l'entrata in vigore della L.R. 27/86 e non risulta validamente autorizzato alla data di presentazione dell'istanza;
- Recapita nella pubblica fognatura di Via Provinciale n. 10 senza depurazione, in assenza di valida autorizzazione allo scarico;
- Non risultano intervenute né si prevedono sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico;

Vista la ricevuta di pagamento su C.C. postale per complessivi €. 100,00 per diritti di segreteria, in esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale N° 59 del 12.11.2019;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

### **AUTORIZZA**

Lo scarico, con recapito nella pubblica fognatura di Via Provinciale n. 10, dei reflui domestici prodotti presso le Abitazioni in Villini siti in Via Provinciale n. 6/C e Lungomare dei Ciclopi nn. 69/B e 69/E, censiti al NCEU al foglio 2 particella n. 195 subb. 15 e 16, senza depurazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi e fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti prescritti dalla normativa vigente, alla Sig.ra Guarnaccia Emilia in qualità di Proprietaria delle Abitazioni in Villini con residenza in Aci Castello Via Provinciale n. 6/C, e titolare dello scarico.

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Lo scarico sia costituito da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche per quanto attiene alle abitazioni e da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e provenienti esclusivamente da servizi igienici.
- Che non vengano apportate significative variazioni qualitative o quantitative allo scarico finale;
- Vengano rispettate tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- il Comune è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge;
- Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione allo scarico per le attività esercitate all'interno delle Abitazioni in Villini i cui titolari dovranno richiedere apposito provvedimento (attestazione o autorizzazione).

È fatto obbligo al titolare dello scarico di:

- Sospendere immediatamente lo scarico in caso di revoca o scadenza dell'autorizzazione.
- Lo scarico sia costituito da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche per quanto attiene alle abitazioni e da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e provenienti esclusivamente da servizi igienici.
- Vengano rispettati i limiti previsti dalla tabella 1 della L.R. 27/86 e dalla tab. 3 (\*) dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. N.152/2006 e s.m.i., coniugando i parametri e i valori limite in senso più favorevole all'ambiente (valori più restrittivi);
- Notificare al Comune ogni variazione e/o mutamento intervenuto in riferimento alla presente autorizzazione.

Adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

Il rilascio della presente autorizzazione non esime dagli adeguamenti che potrebbero essere richiesti in osservanza delle disposizioni della L.R. n°27/86, del D. Lgs. N°152/2006 III parte e di ogni altra norma che sarà emanata in materia.

**Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione ha validità di anni 4 dalla data di rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.**

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 133 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Il mancato rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 130 e di cui alla parte III -Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga consegnato alla ditta interessata e venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e nella pertinente sezione Amministrazione Trasparente a norma del D. Lgs. 33/2013.  
Che copia del presente atto venga trasmessa al comando P.M., per i provvedimenti di competenza

### **AVVERTE**



Che nei confronti del presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

IL COMPILATORE  
Geom. Stefano Ferlito



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Geol. Simone Castorina



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^  
Dott. Arch. Adele Traini

